

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
n. 7 del 05-05-2022**

Oggetto: Predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e ss.mm.ii. Esame e determinazioni;

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 17:30, si è riunita tramite videoconferenza, per deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Sig. Mazzi Gianluigi

Assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, il dott. Stefano Venturi

Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune di Affi	P	Comune di Montecchia di Crosara	A
Comune di Badia Calavena	P	Comune di Monteforte d'Alpone	P
Comune di Bardolino	A	Comune di Mozzecane	P
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Comune di Negrar	P
Comune di Brentino Belluno	A	Comune di Pastrengo	P
Comune di Brenzone sul Garda	A	Comune di Pescantina	P
Comune di Bussolengo	P	Comune di Peschiera del Garda	P
Comune di Buttapietra	P	Comune di Povegliano Veronese	P
Comune di Caldiero	A	Comune di Rivoli Veronese	P
Comune di Caprino Veronese	P	Comune di Roncà	P
Comune di Castel d'Azzano	A	Comune di Roverè Veronese	A
Comune di Castelnuovo del Garda	P	Comune di San Bonifacio	P
Comune di Cavaion Veronese	A	Comune di San Giovanni Ilarione	P
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Comune di San Martino Buon Albergo	P
Comune di Cerro Veronese	P	Comune di San Mauro di Saline	P
Comune di Colognola ai Colli	P	Comune di San Pietro in Cariano	P
Comune di Costermano sul Garda	A	Comune di San Zeno di Montagna	P
Comune di Dolcè	P	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	P
Comune di Erbezzo	P	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P
Comune di Ferrara di Monte Baldo	P	Comune di Selva di Progno	P
Comune di Fumane	P	Comune di Soave	A
Comune di Garda	A	Comune di Sommacampagna	P
Comune di Grezzana	P	Comune di Sona	P
Comune di Illasi	P	Comune di Torri del Benaco	P

Comune di Lavagno	P	Comune di Tregnago	P
Comune di Lazise	P	Comune di Valeggio sul Mincio	A
Comune di Malcesine	P	Comune di Velo Veronese	A
Comune di Marano di Valpolicella	P	Comune di Vestenanova	A
Comune di Mezzane di Sotto	P	Comune di Villafranca di Verona	P

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 *“Definizioni”* dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/rif individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove *«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;*
- essendo *«costituito ed operativo»* ai sensi della LRV n. 52/2012, spetta al Consiglio di Bacino Verona Nord, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dai Gestori;
- in quanto Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino Verona Nord è tenuto altresì alla predisposizione dei piani economico-finanziari per tutti i Comuni facenti parte del Bacino;
- con determinazione del D.G. n. 19 del 13.12.2019 è stato affidato in appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani a Ser.I.T. srl (Serit) mandataria e capogruppo, unitamente ad *“AMIA VERONA SPA”* quale mandante, del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI);
- con delibera dell'Assemblea di Bacino n. 07 del 09.12.2019 il Consiglio di Bacino ha delegato al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero la gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto. In seguito, con Delibera di Assemblea di Bacino n. 07 del 12-11-2020, è stato stabilito che *“nelle more dell'affidamento a regime del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati proseguono le gestioni in corso e in particolare quella risultante dalla procedura negoziata aggiudicata con determina del Direttore Generale n. 19 del 13 dicembre 2019 nonché, per i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti diversi dalla raccolta e trasporto, i contratti di cui alla delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n. 11 del 18 novembre 2019, fermo restando che la prosecuzione dei rapporti nei termini di cui sopra avverrà nel rispetto della durata del c.d. contratto ponte, aggiudicato con la già ricordata determina del Direttore Generale n. 19 del 13 dicembre 2019, e comunque tenendo conto del dovere di assicurare la prosecuzione della gestione del servizio senza soluzione di continuità nel rispetto dei principi propri dell'attività di servizio pubblico”;*
- con deliberazione a contrarre di Comitato di Bacino n. 43 del 29.12.2021, il Consiglio di Bacino ha approvato gli atti di gara e nominato il RUP per la procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) - (CIG 9034026A16). Pur essendo pervenuta entro i termini sopra riportati un'offerta, il Direttore Generale con determinazione n. 04 dell'11.04.2022 ha determinato di non aggiudicare la procedura. Successivamente con propria nota prot. 889 del 12.04.2022, il Direttore Generale ha comunicato ai Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino, il differimento della scadenza del contratto con la RTI Serit/AMIA alla data del 31.12.2022;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- con la deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per

l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (relativi al periodo 2018-2021) che prevedevano, tra i vari scopi, il miglioramento dell'efficienza delle gestioni, nonché la promozione di obiettivi di carattere ambientale previsti a livello europeo e nazionale;

- il quadro di riferimento veniva successivamente integrato con la deliberazione 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, nonché con la deliberazione 238/2020/R/RIF del 24 giugno 2020 e la deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020;

CONSIDERATO che con deliberazione 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" l'ARERA ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per un secondo periodo regolatorio (MTR-2), relativo ad un periodo di durata quadriennale 2022-2025;

VISTA la deliberazione 363/2021/RIF/rif del 3 agosto 2021 recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale si è provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell'Allegato A recante "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.
1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani»;
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);

- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

a) del tasso di inflazione programmata;

b) del miglioramento della produttività;

c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti»;

- l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

- l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita: «8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". 8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024. 8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2. 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR -2, Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, prevede che per ciascun anno = {2022, 2023, 2024, 2025} il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, e viene calcolato sulla base di una formula espressamente individuata dal predetto Allegato. Vengono in ogni caso fatti salvi i superamenti di tale limite che gli Enti territorialmente competenti ritengano necessari per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, purché adeguatamente motivati;

- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che: «7.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA

7.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno = {2022, 2023, 2024, 2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»;

- l'art. 13 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;
- di quanto stabilito dall'art. 17 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" da cui emergono le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 1:

- «1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a congruaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce _____, di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;
- b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente _____ di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

PRESO ATTO che nel Consiglio di Bacino Verona Nord:

- non si è ancora perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore per tutti i 58 Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso operano due gestori e un numero residuo di Comuni che svolgono alcune limitate attività del Servizio RU in economia;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale, e pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/rif si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario, come da art. 1.3 della Det. Arera n. 02/2021 sopra citata;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che ha disposto la proroga del termine di approvazione dei PEF 2022-2025 delle tariffe 2022 e di eventuali modifiche ai regolamenti al 30 aprile di ogni anno, nonché il comma 5-sexiesdecies della stessa norma che ha altresì prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti riferito al triennio 2022-2024;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, per quanto attiene ai Comuni che non avessero ancora approvato il bilancio di previsione, seguendo il termine per l'approvazione del PEF quello previsto per il bilancio di previsione, il termine del PEF sarebbe prorogato al 31 maggio 2022. Al contrario, nel caso di Comuni che abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, non sembrerebbe esservi alcuna proroga e quindi rimarrebbe ferma la data del 30 aprile;

RITENUTO quindi di procedere, con nota prot. n. 837 del 5 aprile 2022, con una richiesta di parere nei confronti di IFEL, che era intervenuta sul tema con la nota di chiarimento del 31 marzo 2022, la quale non sembra tenere conto dell'ipotesi in cui il ruolo di ETC sia ricoperto dal Consiglio di Bacino, nel cui Ambito sono ricomprese diverse realtà gestionali;

PRESO ATTO del mancato riscontro di IFEL e della poca chiarezza del dato normativo, con nota prot. n. 929 del 15 aprile 2022 il Consiglio di Bacino ha ritenuto di poter beneficiare della proroga prevista per i Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio, con riferimento all'intero Bacino (comprensivo anche dei Comuni che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio);

VISTI gli art. 2.2 e 2.3 del MTR-2, che rispettivamente prevedono che:

- ì _____, è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 ("*Conguagli relativi ai costi variabili*") relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;
- ì _____, è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 ("*Conguagli relativi ai costi fissi*") relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse;

VISTO che:

- il Gestore RTI Serit/AMIA ha trasmesso a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti, in base ai dati del bilancio consuntivo 2020 per l'anno 2022 e in base a dati previsionali per gli anni 2023/25, operata sia a livello aggregato dei 58 Comuni da esso serviti sia per singolo Comune servito, a mezzo di driver esplicitati nella relazione di accompagnamento;
 - la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
 - dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
 - l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- il Gestore Consorzio di Bacino Verona Due ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento negli esercizi 2022-2025, operata sia a livello aggregato dei 46 Comuni da esso serviti, sia per singolo Comune servito;
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento negli

esercizi 2022-2025, per 11 dei 12 Comuni entrati nella titolarità del servizio per quanto di competenza del Consorzio a partire dall'anno 2020 in forza delle Deliberazioni di Assemblea di Consiglio di Bacino n. 11 del 18-11-2019 e successiva sottoscrizione di apposite Convenzioni;

- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTO che i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D'Azzano, Castelnovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona hanno trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento negli esercizi 2022-2025;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo alla determinazione n. 02/DRIF/2021;
- le entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

DATO ATTO CHE per i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo e Pastrengo, sono stati utilizzati i dati trasmessi per l'anno 2021, a fronte della trasmissione incompleta dei dati per l'anno corrente;

DATO ATTO che:

- in alcuni Comuni, a fronte di uno scostamento tra i costi efficienti ammissibili ai sensi del MTR, si è determinato un aumento potenziale eccedente il limite di crescita annua delle entrate tariffarie, quantificato in applicazione delle regole contenute nell'art. 4 del MTR-2;
- laddove necessario, al fine di rispettare il limite alla crescita imposto dal MTR-2 sono state apportate le opportune detrazioni ex art. 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/rif;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dai Gestori e dal Comune, nonché alla determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui alla determinazione n. 02/DRIF/2021, costituente Allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo

ETC sul PEF 2022-2025 del Comune, costituente Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti:

- Attività di validazione svolta;
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Costi operativi incentivanti;
- Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Focus sulla gradualità per le annualità 2022-2025;
- Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai Gestori e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

VISTO l'art. 7 "Procedura di approvazione" della deliberazione n. 363/2021/R/rif che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono a trasmettere alla stessa:

a) la predisposizione del PEF per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

DELIBERA

- 1) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, i dati forniti dai Gestori e dai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- 2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dai Gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) di approvare il PEF 2022-2025 del Consiglio di Bacino Verona Nord redatto secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nell'ammontare come riportato nell'Appendice 1 di ciascun Comune;
- 5) di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C19₂₀₂₁ scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2022/2025 rispetto agli anni precedenti, così come stabilito dall'art. 4 del MTR-2, è stato quantificato per ciascun comune in attuazione delle regole e delle formule contenute nell'art. 4 del MTR-2;
- 6) di trasmettere il presente atto ai Comuni del Consiglio di Bacino per le deliberazioni conseguenti;
- 7) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa, ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione ARERA succitata;
- 8) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

La presente delibera è stata adottata con la seguente votazione resa in forma palese:

	P/A	Votazione
Comune di Affi	P	Favorevole
Comune di Badia Calavena	P	Favorevole
Comune di Bardolino	A	
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Favorevole
Comune di Brentino Belluno	A	
Comune di Brenzone sul Garda	A	
Comune di Bussolengo	P	Favorevole
Comune di Buttapietra	P	Favorevole
Comune di Caldiero	A	
Comune di Caprino Veronese	P	Favorevole
Comune di Castel d'Azzano	A	
Comune di Castelnuovo del Garda	P	Favorevole
Comune di Cavaion Veronese	A	
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Favorevole
Comune di Cerro Veronese	P	Favorevole
Comune di Colognola ai Colli	P	Favorevole
Comune di Costermano sul Garda	A	
Comune di Dolcè	P	Favorevole
Comune di Erbezzo	P	Favorevole
Comune di Ferrara di Monte Baldo	P	Favorevole
Comune di Fumane	P	Favorevole
Comune di Garda	A	
Comune di Grezzana	P	Astenuto
Comune di Illasi	P	Favorevole
Comune di Lavagno	P	Favorevole
Comune di Lazise	P	Favorevole
Comune di Malcesine	P	Astenuto
Comune di Marano di Valpolicella	P	Favorevole
Comune di Mezzane di Sotto	P	Favorevole

	P/A	Votazione
Comune di Montecchia di Crosara	A	
Comune di Monteforte d'Alpone	P	Favorevole
Comune di Mozzecane	P	Favorevole
Comune di Negrar	P	Astenuto
Comune di Pastrengo	P	Favorevole
Comune di Pescantina	P	Favorevole
Comune di Peschiera del Garda	P	Favorevole
Comune di Povegliano Veronese	P	Favorevole
Comune di Rivoli Veronese	P	Favorevole
Comune di Roncà	P	Favorevole
Comune di Roverè Veronese	A	
Comune di San Bonifacio	P	Favorevole
Comune di San Giovanni Ilarione	P	Favorevole
Comune di San Martino Buon Albergo	P	Astenuto
Comune di San Mauro di Saline	P	Favorevole
Comune di San Pietro in Cariano	P	Favorevole
Comune di San Zeno di Montagna	P	Favorevole
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	P	Favorevole
Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P	Favorevole
Comune di Selva di Progno	P	Favorevole
Comune di Soave	A	
Comune di Sommacampagna	P	Favorevole
Comune di Sona	P	Favorevole
Comune di Torri del Benaco	P	Contrario
Comune di Tregnago	P	Favorevole
Comune di Valeggio sul Mincio	A	
Comune di Velo Veronese	A	
Comune di Vestenanova	A	
Comune di Villafranca di Verona	P	Favorevole

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Mazzi Gianluigi

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Venturi

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)